

Questioni relative alla cancellazione delle particelle fondiari di un maso chiuso e dei fondi liberi dal vincolo del maso chiuso e all'iscrizione di informazioni relative all'impresa agricola

T.R.G.A. Bolzano 29 marzo 2023, n. 101 - Menestrina, pres.; Engl, est. - Lanthaler (avv.ti De Stefano Donzelli e Griffo) c. Provincia Autonoma Bolzano (avv.ti Roilo, Segna, Plancker, Ganesello e Peterlini) ed a.

Agricoltura e foreste - Cancellazione delle particelle fondiari di un maso chiuso e dei fondi liberi dal vincolo del maso chiuso - Iscrizione di informazioni relative all'impresa agricola.

(Omissis)

FATTO

Con il ricorso in trattazione, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente Erwin Lanthaler ha adito l'intestato Tribunale ai fini dell'annullamento del Decreto n. 11527/2022 del 1.7.2022 con il quale il Direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura ha confermato la cancellazione d'ufficio delle particelle fondiari del maso chiuso "*Obertappein*" in P.T. 22/I e dei fondi liberi dal vincolo del maso chiuso (walzende Liegenschaften) in P.T. 57/II e P.T. 26/II in C.C. Mezzodi, dalla fascicolo SIAF (in seguito anche scheda LAFIS) dell'impresa agricola LANTHALER ERWIN con effetto dal 26.4.2022. Contestualmente ha chiesto la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l'obbligo, a carico dell'Ufficio provinciale sistemi informativi agricoli, di disporre l'iscrizione.

Il ricorrente è un imprenditore agricolo, la cui impresa è iscritta presso l'anagrafe agricola provinciale. Detta anagrafe, gestita dalla Ripartizione provinciale Agricoltura, raccoglie i dati personali e aziendali delle imprese agricole, che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione, nonché le modifiche o cancellazione dei dati stessi.

Con domanda di data 10.12.2021 presentata all'Ufficio provinciale sistemi informativi agricoli, protocollata al n. 982435 il ricorrente ha chiesto l'iscrizione delle particelle fondiari del maso chiuso "*Obertappein*" in P.T. 22/I e dei fondi liberi in P.T. 57/II e in P.T. 26/II CC Monte Mezzodi nella scheda LAFIS della propria azienda agricola, in virtù di un asserito contratto di affitto di fondo rustico, con validità 11.11.2021-10.11.2051, registrato presso l'Ufficio del registro di Merano il 20.8.2021, al n. 2015/3T.

I fondi venivano iscritti nell'anagrafe provinciale, come richiesto.

La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso può essere così sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e da quanto esposto in fatto dalle parti.

Il ricorrente è comproprietario, per quota di un mezzo del maso chiuso "*Untertappein*" in P.T. 23/I e dei fondi liberi in P.T. 26/II CC Monte di Mezzodi. Proprietario dell'altra metà era il signor Karlheinz Müller, che era anche proprietario del maso chiuso "*Obertappein*" in P.T. 22/I e dei fondi liberi in P.T. 57/II C.C. Monte di Mezzodi.

Il ricorrente coltiva dal 1991 sia il maso chiuso "*Untertappein*" e, con il consenso dell'allora proprietario del maso chiuso "*Obertappein*" Karlheinz Müller, anche i fondi agrari facenti parte di quest'ultimo oltre ai fondi non vincolati. Nel corso del tempo i rapporti tra i due proprietari dei masi "*Tappein*" si deterioravano, al punto tale che nel 2006 adivano il Tribunale di Bolzano, l'uno, affinché il Giudice accertasse che la coltivazione dei fondi dell'"*Obertappeinhof*" da parte del ricorrente avveniva "*sine titulo*", l'altro, affinché accertasse che tra le parti era insorto un contratto agrario. Con sentenza n. 1307/08 il Tribunale di Bolzano statuiva che per la coltivazione dei fondi *de quibus* vigeva tra le parti un contratto agrario orale trentennale (1991 – 2021).

I fondi erano, quindi, iscritti nella scheda LAFIS dell'azienda agricola del ricorrente dal 1991 fino al 2021.

Nel corso degli anni a venire il rapporto tra i proprietari è rimasto ostile. Con missiva dd. 29.10.2015 il signor Müller, a mezzo del proprio legale, inoltrava formale disdetta del contratto agrario alla sua scadenza. Inoltre, nel 2016, il signor Karlheinz Müller ha donato i beni rustici di sua proprietà al dott. Albert Frötscher, odierno controinteressato. La donazione è stata impugnata dal ricorrente e la causa è tuttora pendente in Corte di Cassazione.

Con lettera dd. 13.10.2020 anche il controinteressato ha disdetto il contratto d'affitto. Tra il controinteressato e il ricorrente pende una causa presso la Sezione agraria del Tribunale di Bolzano (sub. R.G. n. 1371/2022) sul rilascio dei fondi.

In data 7.2.2022 il controinteressato, venuto a conoscenza dell'iscrizione dei fondi di sua proprietà nella scheda LAFIS dell'azienda agricola del ricorrente, comunicava al competente ufficio provinciale la sua ferma contrarietà e chiedeva l'immediata cancellazione.

Con nota del 23.2.2022, prot. n. 167107 insisteva per la cancellazione.

Con lettera dd. 29.3.2022 prot. n. 277530 l'Ufficio provinciale sistemi informativi agricoli informava il ricorrente dell'opposizione manifestata dal proprietario tavolare dei beni e chiedeva di fornire documentati chiarimenti.

In riscontro a tale richiesta il ricorrente, a mezzo del proprio legale, con nota del 26.4.2022 rappresentava, di coltivare i fondi sin dal 1991. Faceva presente che il Tribunale di Bolzano, con sentenza n. 1307/2008, aveva stabilito che la coltivazione avveniva in base ad un contratto agrario orale trentennale e riferiva delle altre vertenze riguardanti i fondi in questione, tuttora pendenti. Rappresentava anche che, non avendo ricevuto formale comunicazione circa l'intercorsa donazione dei beni dal signor Müller al controinteressato, aveva versato sempre il canone dell'affitto al signor Müller e aveva provveduto alla registrazione della rinnovo del contratto di affitto alla sua scadenza. Alla luce di queste considerazioni insisteva affinché i fondi permanessero iscritti presso la scheda LAFIS relativa all'azienda di sua proprietà. Con nota del 29.3.2022 l'Ufficio sistemi informativi agricoli chiedeva al ricorrente l'invio di copia del contratto d'affitto, stipulato con il signor Karlheinz Müller il 20.8.2021, registrato presso l'Ufficio del registro di Merano al n. 2015/3, che il ricorrente aveva indicato come titolo di conduzione all'atto dell'iscrizione dei fondi all'anagrafe.

Con successiva lettera dd. 26.4.2022 il direttore dell'Ufficio sistemi informativi agricoli comunicava al ricorrente che i documenti richiesti non erano stati presentati. *Per questo motivo, le superfici di proprietà o comproprietà del dott. Albert Frötscher in P.T. 22/I, P.T. 57/II e P.T. 26/II C.C. Monte Mezzodi e registrati nella scheda LAFIS dell'impresa agricola LANTHALER ERWIN sono stati cancellati d'ufficio dal riepilogo SIAF della suddetta impresa poiché non esiste un titolo giuridico adeguato.*

Con nota 6.5.2022 il legale del signor Lanthaler chiedeva, ai sensi dell'art. 10, co. 4 del D.P.G.P. n. 22/2007, alla Ripartizione provinciale Agricoltura un riesame e l'annullamento in autotutela della cancellazione dei fondi dall'anagrafe, nel frattempo avvenuta.

Con decreto Nr. 11527/2022 il Direttore della Ripartizione ripercorreva minuziosamente le fasi e gli elementi salienti di tutto il procedimento e constatando *“che non esiste alcun titolo giuridico adeguato in base al quale sia dimostrata la disponibilità delle superfici delle particelle fondiari del maso chiuso “Obertappein” in P.T. 22/I e delle proprietà dei fondi liberi dal vincolo del maso chiuso (walzende Liegenschaften) in P.T. 57/II e P.T. 26/II C.C. Monte Mezzodi”* confermava la cancellazione d'ufficio dei predetti fondi dalla scheda LAFIS dell'impresa agricola Lanthaler Erwin.

Avverso i provvedimenti di cancellazione parte ricorrente ha reagito con ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare, formulando il seguente articolato motivo di impugnazione:

1. *“Violazione e falsa applicazione del decreto del direttore della Ripartizione agricoltura del 7.9.2020 n. 16404/2020 – violazione e falsa applicazione dell'art. 4 L. n. 203/1982 – erronea ponderazione della fattispecie contemplata – eccesso di potere – carenza d'istruttoria – erroneità e/o carenza dei presupposti – travisamento – difetto di motivazione – violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 4 del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano del 9 marzo 2007, n. 22 – altri profili”.*

La Provincia autonoma di Bolzano e il controinteressato si sono costituiti per resistere al gravame, insistendo per l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnativa. Entrambi hanno anche rilevato che secondo l'impostazione del ricorrente, che afferma l'esistenza di una posizione di diritto soggettivo, difetterebbe la giurisdizione del G.A..

Alla camera di consiglio del 25.10.2022 l'istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 95/2022.

Le parti hanno quindi presentato memorie ex art. 73 cpa. Nelle memorie di replica dd. 18.1.2023 le parti resistenti hanno chiesto l'espunzione dal fascicolo della memoria di parte ricorrente dd. 9.1.2023, perché tardiva essendo stata depositata l'ultimo giorno utile entro le ore 14.50, anziché entro le ore 12.00.

All'udienza di merito dell'8 febbraio 2023 il difensore della ricorrente ha chiesto che la memoria conclusiva dd. 9.1.2023 valga come memoria di replica. Le parti resistenti hanno insistito per l'espunzione per tardività, negando che la memoria possa essere qualificata come memoria di replica e chiedendo, qualora venga qualificata come tale, l'inammissibilità nelle parti in cui contiene argomenti nuovi non correlati alla difesa contro le memorie dei resistenti.

In seguito la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente ed in rito il Collegio ritiene che la vicenda, così come azionata, appartenga alla giurisdizione del giudice adito.

Infatti, oggetto della presente controversia, contrariamente a quanto asseriscono le parti resistenti, non è la cancellazione del coltivatore diretto dall'anagrafe agricola. La giurisprudenza a tale proposito richiamata dalla difesa della Provincia, che riguarda i requisiti per l'iscrizione a ordini o albi professionali non è quindi pertinente.

Il *petitum* sostanziale della controversia, chiaramente emergente dal ricorso, attiene alla pretesa del ricorrente ad un controllo di legittimità sull'esercizio del potere della P.A. in merito alla cancellazione dalla scheda LAFIS di alcuni fondi agricoli dallo stesso coltivati. La situazione soggettiva ascrivibile in capo al ricorrente deve essere qualificata in termini di interesse pretensivo, assumendo ai fini in esame, rilievo il contenuto delle censure formulate nel ricorso, che non riguarda l'esistenza dei requisiti per essere iscritti all'anagrafe come imprenditore agricolo (*an*), ma riguarda l'iscrizione di informazioni relative all'impresa agricola ed in specie della misura delle superfici coltivate (*quantum*). Non può revocarsi in discussione che la verifica circa la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione/cancellazione di fondi nella

scheda LAFIS, ai sensi della procedura prevista dalla normativa provinciale – oggetto della pretesa del ricorrente – postula accertamenti e valutazioni che costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione.

Deve pertanto affermarsi la giurisdizione del giudice adito.

Preliminarmente va anche stabilito che la memoria dd. 9.1.2023 di parte ricorrente, siccome depositata tardivamente, potrà valere come memoria di replica con inammissibilità dei nuovi argomenti non correlati alla difesa delle memorie delle controparti.

Il deposito degli atti processuali, con il processo amministrativo telematico (PAT), è possibile fino alle ore 24.00; ma se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell'art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12.00 (id est, l'orario previsto per i depositi prima dell'entrata in vigore del PAT), si considera - ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche - effettuato il giorno successivo, ed è quindi tardivo. Il termine ultimo di deposito alle ore 12.00, quindi, permane, anche all'indomani dell'entrata in vigore del PAT, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 449 del 2023, sez. IV, n. 5767 del 2021; in precedenza, n. 1841 del 2021; Tar Catania sentenza n. 474/2023).

L'infondatezza del ricorso esime il Collegio dall'esame delle ulteriori eccezioni.

Il ricorrente censura i provvedimenti impugnati sotto il profilo della carenza di adeguata istruttoria, atteso che l'Ufficio avrebbe erroneamente valutato le condizioni di fatto e i requisiti soggettivi sottesi alla vicenda, sotto il profilo dell'eccesso di potere e di sviamento, perché l'Amministrazione si sarebbe spinta laddove non avrebbe dovuto nell'anticipare e/o sovrapporre la propria autonoma valutazione circa l'esistenza/validità o meno di un titolo giuridico (tutt'ora *sub iudice*) e comunque in ogni modo lamenta il difetto di un'adeguata motivazione, perché l'avvenuta cancellazione sarebbe apodittica e/o di difficile comprensione logico/giuridica.

Il ricorrente premette che i fondi in questione sono stati iscritti nel 1991 nella scheda LAFIS relativa alla sua azienda, in base ad una dichiarazione resa dal sig. Müller, che confermava che il ricorrente coltivava i fondi. Successivamente, in seguito alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1307/2008, era stato registrato un contratto agrario orale per la coltivazione dei fondi. Alla scadenza del predetto contratto, non avendo il ricorrente ottenuto alcuna "*valida ed efficace comunicazione di disdetta*" aveva provveduto al rinnovo del contratto di locazione agraria orale tra le medesime parti.

Il ricorrente, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 45/2018 sostiene che sia la normativa primaria (art. 5bis della L.P. n. 10/1999) che quella secondaria (D.P.P. n. 22/2007), che disciplinano l'istituzione e la gestione dell'anagrafe agricola prevedrebbero per l'iscrizione di un'impresa agricola all'anagrafe "*il dato oggettivo e fattuale*" della coltivazione diretta dei fondi agricoli, a prescindere un titolo giuridico.

Sussistendo questo requisito, perché il ricorrente coltiva da oltre 30 anni i fondi in questione, prima in virtù di un accordo con il signor Müller e poi in base ad un contratto agrario trentennale, bene aveva fatto la P.A. ad iscrivere i beni nella scheda LAFIS della sua azienda. Sarebbe invece contraddittoria, immotivata ed intrisa da eccesso di potere la successiva cancellazione d'ufficio, disposta in seguito all'intervento del controinteressato.

L'amministrazione non avrebbe tenuto conto – come avrebbe dovuto fare - che attualmente la questione della proprietà e del possesso dei fondi è *sub iudice* rispettivamente presso la Corte di Cassazione e presso la Sezione agraria del Tribunale di Bolzano e pertanto avrebbe dovuto consentire la permanenza dei beni nella scheda LAFIS perlomeno fino alla definizione delle predette vertenze. Inoltre non avrebbe considerato che al ricorrente non era mai pervenuta "*valida ed efficace comunicazione*" del cambio di proprietà, ragione per la quale continuava a versare il canone dell'affitto al signor Müller, non sapendo del cambio di proprietà e non conoscendo le coordinate del conto bancario del signor Frötscher per poter fare i versamenti a quest'ultimo. Per la stessa ragione e visto il silenzio di controparte, avrebbe provveduto alla registrazione del rinnovo del contratto agrario in essere alla sua scadenza.

Espone, infine, che qualora, oltre alla detenzione e la gestione dei fondi – che a suo dire sarebbero sufficienti - si ritenesse necessario per l'iscrizione dei terreni nella scheda LAFIS dell'azienda agricola Lanthaler il possesso di un titolo giuridico idoneo a dimostrare la disponibilità delle superficie, egli avrebbe dimostrato, nel corso dell'istruttoria, di essere in possesso di un contratto agrario orale della durata trentennale (dal 11.11.2021 fino al 10.11.2051), registrato in Merano il 20.8.2021 al n. 2015/3T. Sottolinea, che secondo il manuale di gestione dell'anagrafe (punto 2.4.7) i contratti agrari orali sono riconosciuti come titolo idoneo per l'iscrizione di gestione dell'anagrafe agricola.

Le doglianze non hanno pregio.

Giova ricostruire brevemente il quadro normativo che disciplina la gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole.

L'art. 5bis (*Istituzione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole*) della legge provinciale 14 dicembre 1999 n. 10 (*Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura*) demanda ad un regolamento di esecuzione, con il quale sono disciplinati il contenuto e la gestione dell'anagrafe.

Il regolamento, emanato con D.P.P. 9 marzo 2007 n. 22, disciplina all'art. 3, come sostituito dall'art. 5, comma 1 del D.P.P. 22 marzo 2021 n. 9, il *Contenuto dell'anagrafe provinciale*, statuendo che l'anagrafe provinciale raccoglie i dati e le informazioni di cui all'Allegato A relativi alle imprese agricole.

Nella versione vigente dell'Allegato A sono indicati i dati e le informazioni, che l'anagrafe deve contenere. Tra questi

figurano (punto e) “consistenza territoriale e dimensione delle superfici coltivate, titolo di conduzione, dati catastali, tipo di coltura, dati relativi allo schedario vitivinicolo, catasto frutticolo e altri tipi di coltura”.

La gestione dell’anagrafe provinciale è demandata ai sensi dell’art. 6 del regolamento al Direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura che provvede anche all’aggiornamento del manuale dell’anagrafe. Il manuale, nella versione 3.0, approvata con decreto del Dirigente n. 16404/2020, definisce le modalità per la gestione dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole e specifica al punto 2.4.7., i titoli di possesso idonei per comprovare la disponibilità dei fondi coltivati, per i quali si chiede l’iscrizione o variazione nell’anagrafe dei fondi coltivati.

Tanto premesso, risulta dirimente per la presente controversia che il citato regolamento di esecuzione prevede espressamente il titolo di conduzione dei fondi coltivati come dato necessario ai fini dell’iscrizione degli stessi all’anagrafe.

Richiedendo, quindi, la normativa provinciale di riferimento espressamente, che per l’iscrizione di un fondo nella scheda LAFIS il coltivatore diretto debba comprovare il diritto di godimento che egli possiede nei confronti del fondo che coltiva, è smentita l’affermazione del ricorrente, che con richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 45/2018, aveva sostenuto il contrario.

Pertanto il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato non è pertinente, in quanto la sentenza riguardava la fattispecie diversa della cancellazione di un imprenditore agricolo dall’anagrafe provinciale agricola, e non – come nel caso in discussione – la cancellazione di alcuni fondi dall’anagrafe, senza che questo comporti la cancellazione di tutta l’impresa agricola o del coltivatore diretto stesso.

Quanto all’assunto del ricorrente di disporre, comunque, di un valido titolo giuridico, essendosi il contratto agrario precedente rinnovato tacitamente alla sua scadenza nonchè per il fatto che un contratto agrario orale è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate, osserva il collegio che correttamente tali titoli non sono stati riconosciuti come idonei da parte della P.A.

Giova ricordare, che secondo giurisprudenza la rinnovazione tacita di un contratto di locazione non può desumersi dal fatto della permanenza del conduttore nella detenzione della cosa locata, né dal pagamento dei canoni, occorrendo che questi fatti siano qualificati da altri elementi idonei a far rientrare in modo non equivoco la volontà delle parti di mantenere in vita il rapporto locativo con rinuncia tacita da parte del locatore agli effetti prodotti alla scadenza (cfr. Cass. civ. sez. III n. 5949 del 25.4.2004).

Nella fattispecie la volontà di mantenere in vita il contratto agrario non era desumibile in alcun modo dal comportamento tenuto dal dott. Frötscher. Basti considerare che ha dato formale disdetta del contratto d’affitto, come in precedenza aveva fatto anche il sig. Müller.

Quanto alla registrazione fiscale del contratto agrario (doc. 4 ric.) mediante il ricorso all’utilizzo della dichiarazione unilaterale, va osservato che questa presuppone che il dichiarante (nella fattispecie il ricorrente) abbia ottenuto il consenso dell’altra parte del rapporto d’affitto e solo per effetto del consenso così espresso può dirsi perfezionato un contratto d’affitto di fondo rustico.

Nella fattispecie il contratto è stato registrato a nome del precedente proprietario, mentre la situazione proprietaria nel frattempo era cambiata (il ricorrente ne era a conoscenza, vedi *infra*) e pertanto non ricorrevano i presupposti giuridici per la conclusione di un contratto agrario con il signor Müller. L’obbligo fiscale assolto dal ricorrente è quindi privo di effetti.

Ciò posto, condivisibilmente il Direttore della Ripartizione Agricoltura sull’assunto che:

- “non sono mai stati presentati i documenti necessari dai quali risulterebbe l’esistenza di un contratto di affitto di fondo rustico con il proprietario tavolare dott. Albert Frötscher”;

- “dalla visura del libro fondiario risulta che il dott. Albert Frötscher è proprietario delle p.f. del maso chiuso “Obertappein” in P.T. 22/I e dei fondi liberi dal vincolo del maso chiuso in P.T. 57/II e comproprietario delle p.f. in P.T. 26/II C.C. Monte Mezzodi”;

- “dalla visura del libro fondiario si evince che è stato notificato l’atto di citazione annotato il 3.8.2018 nel libro fondiario, da parte del sig. Lanthaler Erwin al precedente proprietario Müller Karlheinz August e anche al dott. Albert Frötscher e che quindi il sig. Lanthaler Erwin era a conoscenza del fatto che il dott. Albert Frötscher era stato iscritto nel libro fondiario come nuovo proprietario con data 28.10.2016”;

- “non esiste alcun titolo giuridico adeguato in base al quale sia dimostrata la disponibilità delle superfici delle particelle fondiarie del maso chiuso “Obertappein” in P.T. 22/I e delle proprietà dei fondi liberi dal vincolo del maso chiuso (walzende Liegenschaften) in P.T. 57/II e P.T. 26/II C.C. Monte Mezzodi” ha confermato la cancellazione d’ufficio dei fondi in discussione dal fascicolo superfici SIAF dell’impresa agricola di Lanthaler Erwin.

In conclusione, essendo, in base alla normativa provinciale vigente in materia di anagrafe agricola, necessario uno dei titoli di conduzione ammessi dal “Manuale dell’anagrafe” per l’iscrizione di fondi rustici, risulta privo di vizi il diniego di annullamento della cancellazione, adottato dal dirigente provinciale con il provvedimento impugnato, non avendo il ricorrente fornito alcun titoli giuridico attestante la disponibilità dei fondi, di cui ha chiesto l’iscrizione.

Per queste ragioni, il motivo di impugnazione è infondato e il ricorso di conseguenza va respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

(Omissis)

Fondazione



OSSERVATORIO
SULLA CRIMINALITÀ
NELL'AGRICOLTURA
E SUL SISTEMA
AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it